

La lettera



ASSILEA
Associazione Italiana Leasing

NUMERO 5 | 2015

08

Il futuro del Leasing tra
innovazione e
regolamentazione...

54

Bureau Score
Comportamentale
in BDCR Assilea



VENDOR LEASING

2.016

1 EDITORIALE

FOCUS

- 2 Vendor Leasing 2.016
Piero Biagi

NOTIZIE

- 8 Il futuro del Leasing tra innovazione e regolamentazione...
Beatrice Tibuzzi

- 14 XI Convegno Leasing

- 16 Crediti Leasing deteriorati
Maurizio Giusti

- 20 Il fotovoltaico: criticita' ed opportunita' di un settore ormai a "fine corsa"
Maurizio Frigerio, Francesco Pede e Vincenzo Gallo

- 28 Il nostro gruppo al vostro servizio
Giovanni Rosito e Giuseppe Rosito

- 30 Per i veicoli la proprieta' e' digitale
Giorgio Brandi

- 34 Contratto di Leasing: obblighi di bonifica e gestione dei rifiuti
Giovanni Bossi

- 40 Il Leasing e' bio! ...l'esperienza di un utilizzatore
Enrica Zuanetti

- 44 Il settore delle macchine utensili in Italia: un'opportunita' inespresa per il mondo del Leasing
Patrick Vincent Ciancaleoni

- 48 Convegno "Una vita da esattori 2.0" Home collection: Statistiche e performance nel Leasing
Gianni Amprino e Mariano Canciani

- 50 Leasing e usura: il TEGM non è parametro omogeneo per la verifica degli interessi di mora
Maria Luigia Ienco e Antonio De Simone

- 54 Bureau Score Comportamentale in BDCR Assilea

SPAZIO BDCR

- 58 L'utilizzo della BDCR Assilea raccontato da un Utente master
Paolo Varinelli
Cosa ci chiedono le Partecipanti alla BDCR

IN BREVE

- 62 Attività Assilea in pillole - Mondo Leasing

RASSEGNA STAMPA

VITA ASSOCIATIVA

RIUNIONI

CIRCOLARI

PARERI



Scarica la versione digitale della rivista direttamente sullo smartphone

Direttore Responsabile:
Gianluca De Candia

Comitato di Redazione:
Andrea Albensi, Andrea Beverini,
Alberto Mazzarelli, Beatrice Tibuzzi

Segreteria di Redazione:
Lea Caselli

Grafica:
Art Attack ADV - www.artattackadv.com

Copertina, pubblicità Assilea,
allegato Formazione:
concept - Lea Caselli
design - Paolo Ricciardelli

Impaginazione:
twoeight studio - www.twoeight.it

Hanno collaborato a questo numero:
Gianni Amprino Presidente di CSS SpA,
Piero Biagi Direttore Generale BCC Lease
e Presidente dello Statistics and
Marketing Committee di Leaseurope,
Giovanni Bossi Partner Reaas,
Giorgio Brandi Direttore Servizio
Gestione PRA, Luciano Bruccola
Conectens, Mariano Canciani
Delta Credit Veneto, Patrick Vincent
Ciancaleoni Trade One srl, Antonio De
Simone Ex parte creditoris Avvocato,
Maurizio Frigerio AD Proxima,
Vincenzo Gallo Senior Executive Advisor,
Maurizio Giusti Responsabile della Funzione
Credito Deteriorato e Watch List Divisione
Leasing Banco Popolare, Maria Luigia
Ienco Ex parte creditoris Avvocato,
Francesco Pede AD Proxima, Giuseppe
Rosito Interservice Puglia Srl, Giovanni
Rosito Interservice Puglia Srl, Paolo Varinelli
Responsabile Segreteria Crediti
UBI Leasing S.p.A., Enrica Zuanetti
Responsabile Marketing & Communication
del Gruppo Mangiarsano Germinal.
Chiuso in redazione il 6 Novembre 2015
Le opinioni espresse nella rivista sono
di esclusiva responsabilità degli autori
degli articoli e non impegnano
in alcun modo nè l'ASSILEA-
Associazione Italiana Leasing,
nè l'Assilea Servizi S.u.r.l.

Leasing e usura: il TEGM non è parametro omogeneo per la verifica degli interessi di mora

Anche in caso di usurarietà dei moratori, resta ferma la debenza dei corrispettivi



Maria Luigia Ienco
Ex parte creditoris Avvocato

Una nuova pronuncia in materia di leasing che ribadisce, a chiare lettere,



Antonio De Simone
Ex parte creditoris Avvocato

l'inutilizzabilità del TEGM in rapporto agli interessi di mora ai fini della verifi-

ca del tasso soglia.

Anche il Tribunale di Brescia, nella persona del dott. Gianluigi Canali, con la sentenza n. 1590, depositata in data 28.05.2015, ha ribadito l'esigenza che l'indagine sull'usura oggettiva sia condotta sulla base di dati omogenei, così motivando l'impossibilità di farvi rientrare un tasso – quello di mora – attinente ad una fase patologica e solo eventuale del rapporto contrattuale.

Questi i principi di diritto ivi espressi:

“Ai fini della verifica del tasso soglia, anche laddove si volesse concludere nel senso dell'operatività del combinato disposto degli articoli 644 c.p. e 1815 c.c. anche agli interessi moratori, va evidenziato come il TEGM, che rispecchia il normale costo del credito nella fase



fisiologica del rapporto, non rappresenti un parametro adeguato per verificare l'eventuale usurarietà degli interessi di mora, che invece attengono ad una fase patologica dell'esecuzione del contratto.

Ad ogni buon conto, anche nel caso in cui si volesse assoggettare il tasso di mora al tasso soglia, in caso di superamento di quest'ultimo, la nullità sarebbe circoscritta alla clausola inerente gli interessi moratori, non già a quella relativa agli interessi corrispettivi, dal momento che l'art. 1815, comma 2, c.c., sanziona con la nullità la sola clausola che prevede interessi usurari.

L'adozione di un piano di ammortamento alla francese non implica automaticamente anatocismo, in quanto il calcolo degli interessi di regola è effettuato sul capitale residuo, ovvero sul capitale che rimane da restituire al finanziatore. A

partire dalla quota di interessi riferita alla singola rata, si determina infatti per differenza la quota capitale, la cui restituzione viene portata a riduzione del debito. In tal modo, l'interesse non è produttivo di altro interesse, ovvero non viene accumulato al capitale, ma viene anzi da questo separato."

Il Giudice bresciano, con la sentenza in esame ha fornito ulteriori precisazioni in ordine all'esclusione degli interessi di mora dalla verifica del tasso soglia.

Con specifico riguardo agli interessi di mora ha chiarito che *"il legislatore si è mosso in una direzione opposta rispetto a quella tenuta nel fissare la disciplina antiusura per i corrispettivi: se per questi la legge ha inteso limitare il costo del danaro a vantaggio del debitore, individuando un limite oltre il quale il tasso deve considerarsi usurario, con*

riferimento ai moratori è stata considerevolmente innalzata la misura degli interessi legali di mora al fine di scoraggiare i ritardi negli inadempimenti. Ciò costituisce una conferma del fatto che il legislatore, nel disciplinare gli interessi moratori, utilizza logiche e parametri differenti da quelli utilizzati per i corrispettivi".

Ad ulteriore conforto della tesi posta a fondamento della decisione in commento, il Tribunale ha richiamato la comunicazione del 03.07.2013 della Banca d'Italia, avente ad oggetto i *"Chiarimenti in materia di applicazione delle legge antiusura"*, ove, dopo aver rilevato che *"anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa antiusura"*, è stato al contempo precisato che *"il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti, per poi determinare la soglia su tale importo"*.

In altri termini, il tasso soglia dei moratori non sarebbe quello fissato per i corrispettivi, ma dovrebbe essere determinato secondo il criterio della Banca d'Italia nei propri controlli sulle procedure degli intermediari.

È dunque chiaro e pacifico che gli interessi moratori non devono sottostare al tasso soglia atteso che il limite di tale interesse non è mai stato rilevato. Ne consegue che gli interessi moratori non devono essere inseriti nel TEG.

La verifica dell'usura va condotta solo ed esclusivamente utilizzando dati tra loro omogenei e non attraverso l'utilizzo di *"tassi creativi"* dedotti dalle parti

in via analogica.

Sul sito www.expartecreditoris.it, unico Portale Giuridico italiano, totalmente LIBERO e GRATUITO dedicato a supportare le esigenze dei creditori ed a fornire un approfondimento sulle problematiche relative alla gestione del CONTENZIOSO BANCARIO, è disponibile un'ampia rassegna giurisprudenziale sul tema, a conferma dei principi appena espressi, tra cui:

USURA BANCARIA: GLI INTERESSI DI MORA NON SONO SOGGETTI AL RISPETTO DELLE SOGLIE

DIVERSAMENTE IL LEGISLATORE SAREBBE SCHIZOFRENICO, IMPONENDO EX ART.1284 CC TASSI LEGALI DI MORA USURARI

Ordinanza | Tribunale di Cremona. Dott. Giulio Borella | 09-01-2015


<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-bancaria-gli-interessi-di-mora-non-sono-soggetti-al-rispetto-delle-soglie.html>

USURA BANCARIA: SOLO GLI ONERI CORRISPETTIVI VANNO RAFFRONTATI AL TASSO SOGLIA IRRILEVANZA DEGLI INTERESSI DI MORA AI FINI DEL CALCOLO DEL TAEG

Ordinanza | Tribunale di Roma, Pres. Dott.ssa F. D'Ambrosio – Rel. Dott.ssa B. Perna | 16-09-2014

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-bancaria-solo-gli-oneri-corrispettivi-vanno-raffrontati-al-tasso-soglia.html>

MUTUO: L'AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE NON COMPORTA



CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI

CIASCUNA RATA COMPORTA LA LIQUIDAZIONE ED IL PAGAMENTO DI TUTTI (ED UNICAMENTE DE)GLI INTERESSI DOVUTI PER IL PERIODO CUI LA RATA STESSA SI RIFERISCE

Sentenza | Tribunale di Siena, dott. Stefano Caramellino | 17-07-2014

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-l-ammortamento-alla-francese-non-comporta-capitalizzazione-degli-interessi.html>

MUTUI: L'AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE NON IMPLICA ALCUNA CAPITALIZZAZIONE

GLI INTERESSI VENGONO CALCOLATI UNICAMENTE SULLA QUOTA CAPITALE DECRESCENTE, PER CUI NON SI VERIFICA ANATOCISMO

Ordinanza | Tribunale di Pescara, dott.ssa Anna Fortieri | 10-04-2014

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutui-l-ammortamento-alla-francese-non-implica-alcuna-capitalizzazione.html>

AMMORTAMENTO "ALLA FRANCESE": NON VIOLA IL DIVIETO DI ANATOCISMO EX ART.1283 CC

GLI INTERESSI VENGONO CALCOLATI SULLA SOLO QUOTA DI CAPITALE VIA VIA DECRESCENTE

Sentenza | Tribunale di Modena, dott.ssa Antonella Rimondini | 11-11-2014 | n.2040

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ammortamento-alla-francese-non-viola-il-divieto-di-anatocismo-ex-art-1283-cc.html>